



10 novembre 2014

DISEGNO DI LEGGE

concernente

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)*

SOMMARIO

Capo I	1
<i>Disposizioni in materia di istituzione dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), IRAP e credito d'imposta</i>	1
Art. 1.	1
<i>Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)</i>	1
Art. 2.	1
<i>Presupposto e periodo d'imposta</i>	1
Art. 3.	2
<i>Soggetto attivo</i>	2
Art. 4.	2
<i>Soggetto passivo</i>	2
Art. 5.	3
<i>Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati</i>	3
Art. 6.	5
<i>Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili</i>	5
Art. 7.	6
<i>Esclusioni, esenzioni, riduzioni</i>	6
Art. 8.	7
<i>Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni</i>	7
Art. 9.	8
<i>Riscossione ordinaria e coattiva</i>	8

Art. 10.		9
	<i>Accertamento e rimborsi</i>	9
Art. 11.		10
	<i>Adempimenti dei soggetti passivi</i>	10
Art. 12.		10
	<i>Disapplicazione di norme e norme statali applicabili</i>	10
Art. 13.		11
	<i>Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale</i>	11
Art. 14.		11
	<i>Disposizioni finali e transitorie in materia di IM.I.S.</i>	11
Art. 15.		12
	<i>Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</i>	12
Art. 16.		13
	<i>Credito d'imposta</i>	13
Capo II		13
Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società		13
Art. 17.		13
	<i>Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico privato</i>	13
Art. 18.		15
	<i>Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità)</i>	15
Art. 19.		16
	<i>Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)</i>	16
Art. 20.		16
	<i>Proroga di disposizioni provinciali in materia di storno di fondi</i>	16
Art. 21.		16
	<i>Estinzione anticipata dei mutui dei comuni</i>	16
Art. 22.		17
	<i>Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui</i>	17
Art. 23.		17
	<i>Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)</i>	17
Art. 24.		19
	<i>Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2014)</i>	19

Art. 25.	19
<i>Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del trentino)</i>	19
Art. 26.	20
<i>Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativa alla costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."</i>	20
Art. 27.	20
<i>Disposizioni in materia di finanziamento collettivo</i>	20
Capo III	20
Disposizioni in materia di organizzazione e personale	20
Art. 28.	20
<i>Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa e modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 e della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1</i>	20
Art. 29.	21
<i>Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali</i>	21
Art. 30.	22
<i>Modificazioni alla legge sul personale della Provincia e altre disposizioni in materia di personale</i>	22
Art. 31.	23
<i>Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali</i>	23
Capo IV	24
Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e famiglia	24
Art. 32.	24
<i>Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute)</i>	24
Art. 33.	27
<i>Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)</i>	27
Art. 34.	31
<i>Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)</i>	31
Art. 35.	31
<i>Modificazione della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)</i>	31
Art. 36.	31

<i>Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)</i>	31
Art. 37.	32
<i>Modificazione della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento)</i>	32
Art. 38.	33
<i>Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)</i>	33
Capo V.....	33
Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, espropri e servizi pubblici	33
Art. 39.	33
<i>Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)</i>	33
Art. 40.	34
<i>Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali)</i>	34
Art. 41.	36
<i>Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici)</i>	36
Art. 42.	37
<i>Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)</i>	37
Art. 43.	37
<i>Riduzione incidenza utile imprenditore e spese generali</i>	37
Art. 44.	38
<i>Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)</i>	38
Art. 45.	38
<i>Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)</i>	38
Art. 46.	38
<i>Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Legge provinciale sui trasporti)</i>	38
Art. 47.	39

<i>Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)</i>	39
Art. 48.	39
<i>Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)</i>	39
Art. 49.	39
<i>Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)</i>	39
Capo VI.....	41
<i>Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi</i>	41
Art. 50.	41
<i>Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento)</i>	41
Art. 51.	42
<i>Modificazione della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)</i>	42
Art. 52.	43
<i>Modificazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)</i>	43
Capo VII.....	43
<i>Disposizioni in materia di istruzione e ricerca</i>	43
Art. 53.	43
<i>Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)</i>	43
Art. 54.	44
<i>Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)</i>	44
Art. 55.	44
<i>Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n.14 (legge provinciale sulla ricerca)</i>	44
Capo VIII.....	45
<i>Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro</i>	45
Art. 56.	45
<i>Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)</i>	45
Art. 57.	45
<i>Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)</i>	45
Art. 58.	48

<i>Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012)</i>	48
Art. 59.	48
<i>Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)</i>	48
Art. 60.	49
<i>Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)</i>	49
Art. 61.	49
<i>Modificazione della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)</i>	49
Art. 62.	49
<i>Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)</i>	49
Capo IX.....	50
Disposizioni in materia di turismo, sport e settore termale	50
Art. 63.	50
<i>Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)</i>	50
Art. 64.	51
<i>Modificazione dell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)</i>	51
Art. 65.	51
<i>Modificazioni alla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)</i>	51
Art. 66.	52
<i>Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)</i>	52
Capo X.....	52
Disposizioni in materia di foreste, fauna ed energia	52
Art. 67.	52
<i>Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)</i>	52
Art. 68.	53
<i>Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)</i>	53
Art. 69.	53
<i>Modificazioni dell'art. 39, comma 3 bis, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia)</i>	53

Capo XI.....	53
Disposizioni in materia di edilizia abitativa	53
Art. 70.	53
<i>Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))</i>	53
Art. 71.	54
<i>Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e abrogazione di altre disposizioni</i>	54
Capo XII.....	54
Disposizioni finali	54
Art. 72.	54
<i>Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri</i>	54
Art. 73.	55
<i>Entrata in vigore</i>	55
ALLEGATO A (Articolo 5, comma 6, lettera a) – definizioni e calcolo dell’imposta per i fabbricati).....	56

DISEGNO DI LEGGE

concernente

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)

Capo I

Disposizioni in materia di istituzione dell'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), IRAP e credito d'imposta

Art. 1.

Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 80 comma 2 dello Statuto, dal periodo d'imposta 2015 l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). L'Imposta è applicata obbligatoriamente nei comuni il cui territorio è compreso nella provincia Autonoma di Trento.

2. L'IMIS costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in materia di finanza locale.

3. L'istituzione dell'IMIS non comporta oneri a carico del bilancio statale. Per tale fine la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 17 del decreto legge n. 201 del 2011 e dall'articolo 1 comma 521, della legge n. 147 del 2013. Con riferimento ai fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito oggetto di accantonamento a valere sul bilancio della provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato con riferimento al periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativamente all'Imposta municipale propria.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2.

Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate da questa legge. In caso di contratto di leasing, l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile sulla quale avverrà l'edificazione del fabbricato oggetto del leasing.

2. L'imposta ha carattere annuale, e il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune ovvero applicabili automaticamente secondo quanto previsto da questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso della durata di un mese solare. Per ogni mese l'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per un numero di giorni prevalente nel mese stesso. In caso di modifica del soggetto passivo nel corso del mese, il giorno di cambiamento si computa integralmente sul nuovo possessore. Il medesimo criterio di calcolo si applica a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta.

4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo di ogni singolo mese.

Art. 3.

Soggetto attivo

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel territorio del quale è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di fabbricato destinato ad esclusivo uso abitativo unitariamente edificato in base alle norme edilizie, ma articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo ed insistenti su differenti comuni, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente sul territorio del comune nel quale lo stesso ha la propria residenza anagrafica. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto, e l'obbligazione tributaria è unica ed unitariamente calcolata per la fattispecie dell'abitazione principale. Se nessuna delle unità immobiliari autonomamente accatastate possiede i requisiti dell'abitazione principale, l'imposta è dovuta distintamente per ciascuna unità immobiliare in favore del comune sul territorio del quale la stessa insiste.

Art. 4.

Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2., come risultante dalla visura catastale o, nel caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto. Si prescinde dalle risultanze della visura nel caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali, gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del codice civile. In caso di fusione o incorporazione o comunque successione tra persone giuridiche, il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. In caso di contitolarità di più persone sul medesimo immobile per lo stesso diritto reale, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria,

ed allo stesso si applicano esclusivamente gli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti alla propria posizione, compresi quelli relativi ad esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nonché per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5.

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per fabbricato si intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto comprovato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito al comma 2 lettera a), nel caso di fabbricato destinato ad esclusivo uso abitativo unitariamente edificato in base alle norme edilizie, articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto ma tra di loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica ed unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata, ricorrendone i presupposti, per la fattispecie dell'abitazione principale. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di "fabbricato":

- a) per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i componenti minorenni del nucleo familiare.
- b) per "fabbricato assimilato ad abitazione principale" si intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni possono, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettere a) e b), considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 1. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 3. il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 4. il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- c) per "altro fabbricato abitativo" si intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente, e le relative pertinenze;
- d) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità comunque rientranti nelle predette categorie catastali. Il vincolo di pertinenzialità sussiste in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenti. Nelle more della comunicazione, in relazione all'invio del precompilato di cui all'articolo 9 comma 5 il Comune utilizza le banche dati formate in materia di Imposta Immobiliare Propria;
- e) per "altro fabbricato" si intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e non costituente pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, a qualunque finalità o utilizzo destinato;
- f) per "fabbricato strumentale all'attività agricola" si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità comunque derivante dai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 9 comma 3bis del decreto legge n. 557 del 1993.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale, riportato ai soli fini IMIS anche sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, ovvero non iscritti in catasto, per la determinazione della base imponibile si applica l'articolo 1 commi 336 e 337 della legge n. 311 del 2004. Nelle more dell'attribuzione della rendita, l'IMIS è dovuta per il presupposto delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6 comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, nelle more dell'attribuzione della rendita catastale anche ai sensi del comma 4 la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per tali fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 15 per cento, come determinato per ciascun comune nell'allegato A, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Il comune con la

deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0% e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali.
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad € 550,00=. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 può aumentare l'aliquota fino allo 0,2% o diminuirla fino allo 0%, ed aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 6.

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio si intende la possibilità anche solo potenziale di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, ancorché sugli stessi sia possibile la realizzazione di fabbricati.

2. Un terreno si considera edificabile ai fini della presente legge con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale n. 1 del 2008 che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva IMIS cessa:

- a) a seguito dell'inclusione del terreno, con provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale n. 1 del 2008, in una destinazione urbanistica diversa da quelle definite area fabbricabile ai sensi del comma 1;
- b) a seguito del completo utilizzo della volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso, e dell'insussistenza urbanistica di qualsiasi possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;
- c) a seguito della realizzazione del fabbricato, come definito ai sensi dell'articolo 5 comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.

3. Si considerano assimilate ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio, le seguenti fattispecie:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, nelle more dell'accatastamento definitivo;
- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978;
- c) le aree, comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta del fabbricato stesso ai sensi dell'articolo 5 comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1

gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto ai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e parametri di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992. La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

- a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;
- b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;
- c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate di cui al comma 3.

5. Il valore dell'area edificabile è comunque fissato, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali riferita a tributi erariali comunque denominati ovvero in sede di dichiarazioni preliminari, comunque fiscalmente rilevanti, finalizzate alla sottoscrizione di atti inter vivos o mortis causa. Tale valore trova applicazione per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale, trascorsi i quali il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova dichiarazione, corredata da documentazione probatoria idonea, atta a comprovare l'intervenuta modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con il regolamento, allo scopo di prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni di cui al comma 5. Deve altresì determinare parametri e criteri, riferibili comunque alle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma, costituisce limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86%. Il comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 1 può aumentare l'aliquota fino all'1,31% o diminuirla fino allo 0%.

Art. 7.

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne la fattispecie di cui all'articolo 6 comma 3 lettera c);
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. L'esenzione spetta anche per i periodi di inutilizzo purché persista la medesima destinazione del fabbricato;
- c) gli immobili di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e) f), g) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo di uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili di cui dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 917 del 1986 e utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti da Stato, Regioni, province, comuni, comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, enti strumentali degli enti medesimi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta, senza possibilità di cumulo tra le singole fattispecie, nella misura del 50 per cento per:

- a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, iscritti con tale indicazione al Libro Fondiario;
- b) i fabbricati riconosciuti come inagibili ed inabitabili in base ai criteri urbanistici ed edilizi, secondo parametri determinati dai comuni con il proprio regolamento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 3 lettera b) del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 8.

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

2. Il comune può adottare il regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;
- d) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a), per i fabbricati di cui alle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli di cui all'articolo 9, nonché differimenti nei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni;
- g) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IMIS, comunque denominate, sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine di cui al comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili di cui all'articolo 6 comma 6. La determinazione stessa viene comunque deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La Giunta comunale nomina con propria delibera un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi ed organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione ed applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei. In caso di affidamento da parte del Comune delle funzioni di gestione dell'IMIS a società "in house", il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 9.

Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare, anche per singoli periodi d'imposta, l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata avente scadenza il 16 giugno. E' facoltà del soggetto passivo assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti comunque effettuati entro le scadenze di cui al presente comma.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, ovvero dal titolare di un diritto reale non soggetto ad imposta rispetto all'obbligazione tributaria dovuta dal titolare del diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare apposita comunicazione al comune in merito agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento stesso.

3. In caso di decesso del soggetto passivo, i termini di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto sia per i versamenti dovuti dagli eredi.

4. Il versamento è effettuato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I codici tributo dell'IMIS vengono stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento adottato sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. Fermo restando che tale modalità di versamento è sempre utilizzabile dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento.

5. Al fine di semplificare il versamento, i comuni inviano, con anticipo idoneo all'effettuazione tempestiva del versamento, ai soggetti passivi, in base ai dati in proprio possesso, un modello precompilato con l'evidenza degli immobili soggetti ad imposta e con il calcolo dell'importo teoricamente dovuto. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati inviati rispetto alla propria situazione tributaria effettiva, ponendo in essere l'eventuale ricalcolo dell'imposta dovuta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento della eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile ad elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento, ovvero imputabili ad omissioni o a mancata verifica da parte del contribuente del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili. Nella documentazione inviata dal comune

deve esser illustrato quanto disposto dal questo comma. In caso di omesso invio del modello precompilato, ovvero di invio a destinatario diverso dal soggetto passivo, non si applicano le sanzioni relative al tardivo versamento per i 30 giorni successivi alle scadenze di versamento di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2016, in base ai risultati emersi in attuazione del presente comma, potranno essere determinate con delibera della Giunta provinciale, adottata di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, modalità di elaborazione del modello precompilato più vincolanti per il comune a cui consegna, analogamente a quanto previsto da questo comma, la ulteriore non applicazione di interessi o sanzioni.

6. I comuni mettono a disposizione dei soggetti passivi strumenti elettronici accessibili ed utilizzabili on line per il calcolo automatico dell'imposta dovuta, che prevedano anche la possibilità di stampare il documento di pagamento dell'imposta.

7. Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore ad € 15,00=. I comuni con il regolamento possono aumentare tale limite minimo.

8. Per gli adempimenti di questo articolo i comuni possono sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, anche relativamente a singole fasi del procedimento di riscossione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

9. Per la riscossione coattiva dell'IMIS i comuni utilizzano gli istituti giuridici, gli strumenti e le modalità gestionali ed organizzative previsti dalla normativa statale. Si applicano i decreti di cui all'articolo 10 della legge n. 23 del 2014.

Art. 10.

Accertamento e rimborsi

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento, il comune effettua l'attività di accertamento in ordine alla correttezza dei versamenti effettuati dai soggetti passivi. Entro il medesimo termine vengono notificati i provvedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

2. Nessun avviso di accertamento può essere emesso se l'importo complessivo da esso risultante è inferiore ad € 25,00=. I comuni con il regolamento possono aumentare tale limite minimo.

3. Il comune può chiedere al contribuente, in forma scritta e motivata, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, la produzione di documentazione ovvero la fornitura di dati o risposte a specifici aspetti o elementi attinenti alla posizione in fase di controllo. Il regolamento comunale disciplina tale fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000.

4. L'attività di accertamento può essere affidata, anche per singole fasi, a soggetto esterno al comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il comune può prevedere la riduzione fino al 50% della sanzione in caso di adesione all'accertamento che comporti il versamento delle somme complessivamente dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto all'articolo 11 comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi da parte del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Il comune può disciplinare, ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449 del 1997, l'applicazione di tale istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi di cui ai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997. Il comune può prevedere, per le fattispecie IMIS che ne consentono l'utilizzo, l'applicazione dell'accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, disciplinandone le fasi con proprio regolamento.

9. Entro il termine di cinque anni dall'avvenuto versamento, il soggetto passivo può chiedere, con istanza motivata e documentata, al comune al quale ha effettuato il versamento, il rimborso della maggiore imposta versata. Sull'istanza il comune si esprime entro il termine massimo di 120 giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documentazione integrativi.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possano far presumere un versamento eccedente al dovuto, è tenuto ad informare il contribuente di tale evidenza, al fine di consentirgli l'eventuale presentazione di istanza di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi di importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9 comma 7.

Art. 11.

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Non è stabilito, salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 3, alcun obbligo dichiarativo in capo al contribuente ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Sono in ogni caso utilizzabili per l'applicazione dell'IMIS le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, dell'Imposta municipale propria e del Tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono, in relazione a specifiche fattispecie di esenzione, esclusione o agevolazione introdotte autonomamente nel regolamento, subordinarne l'applicazione alla presentazione da parte del soggetto passivo di specifica comunicazione relativa ad elementi oggettivi o soggettivi comunque non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini temporali per la presentazione della comunicazione di cui al presente articolo e della comunicazione di cui all'articolo 9 comma 2, nonché la decorrenza, anche ai fini della decadenza, degli effetti della comunicazione.

3. Le infrazioni collegate alla comunicazione di cui al comma 2 ed all'articolo 9 comma 2 non hanno natura tributaria e ad esse si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000.

4. E' comunque facoltà del soggetto passivo comunicare al comune elementi, fatti o dati che possano rilevare per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9 comma 5.

Art. 12.

Disapplicazione di norme e norme statali applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015 nei comuni della provincia non trovano applicazione:

- a) le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 ed all'articolo 1 commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 2013 in materia di Imposta Municipale Propria;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 2013 in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.).

2. A seguito dell'approvazione di questa legge non trovano comunque applicazione con riferimento ai comuni della provincia i tributi locali di natura immobiliare eventualmente istituiti in sostituzione di quelli previsti al comma 1.

3. All'IMIS si applicano, salvo che non sia diversamente disposto da questo capo:

- a) la legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente);
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 161 a 171 della legge n. 296 del 2006;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 722 a 727 della legge n. 147 del 2013;
- d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.

4. Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.

5. Il rinvio a disposizioni statali contenuto in questo capo si intende effettuato al testo delle medesime norme vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13.

Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS.

2. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMIS e con altre risorse definite nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale.

3. Con intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali sono definite la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei comuni della quota di cui al comma 2, l'allocazione del fondo, i criteri e le modalità di riparto del fondo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie in materia di IM.I.S.

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano a trovare applicazione le norme statali relative ai tributi di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute dalla presente legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune stesso, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori di cui all'allegata tabella A.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015, e ferme restando le restanti modalità di applicazioni ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione

delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni, le aliquote di cui all'articolo 5 sono fissate nella seguente misura:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,35%;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
- c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola lo 0,1%;
- e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015, e ferme restando le restanti modalità di applicazioni ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai comuni relative alla articolazione dell'aliquota, l'aliquota di cui all'articolo 6 è fissata nella misura dello 0,895%.

Art. 15.

Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. All'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,1 punti percentuali”.

b) al comma 2 le parole “e per quello successivo” sono soppresse;

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,6 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 e per i tre successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale almeno pari al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;

b) di 2,3 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

4. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti multipianto verificano il parametro previsto dal comma 3 lettera b), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 3,

lettera a).

5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2012) si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale dai soggetti indicati agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) si applica anche per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2016 e per i due successivi.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 16.

Credito d'imposta

1. Ove previsto dalla legge di stabilità 2015, la Giunta provinciale può individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. I criteri e modalità per l'attuazione del comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per l'applicazione di questo articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo II

Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e società

Art. 17.

Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico privato

1. Al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio provinciale a fronte del calo delle risorse disponibili, con deliberazione della Giunta provinciale sono sospese le procedure di finanziamento delle opere dei comuni e delle comunità, finanziate nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale comprese quelle relative ai patti territoriali, già ammesse a finanziamento, ma non ancora oggetto di concessione alla data di entrata in vigore di questo articolo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere finanziate, quelle ritenute non prioritarie, per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale, con salvaguardia delle spese già sostenute. Le risorse sono riassegnate agli enti locali con i criteri e le modalità determinate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie.

2. La Giunta provinciale, al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di partenariato pubblico privato, stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti locali individuano, tra le opere per le quali non è stata disposta la decadenza del finanziamento ai sensi del comma 1, quelle potenzialmente idonee ad essere realizzate con i predetti strumenti da sottoporre alla verifica disciplinata dal comma 3. Con tale deliberazione la Giunta provinciale, definisce inoltre i criteri in base ai quali gli enti locali possono chiedere la predetta verifica anche per opere già oggetto di concessione di finanziamento per le quali non sia ancora intervenuta la pubblicazione del bando di gara o la trasmissione delle lettere di invito alla gara di appalto.

3. L'individuazione delle opere che, in base ai criteri del comma 2, possono essere realizzabili mediante forme di partenariato a valere sui finanziamenti provinciali, è effettuata dalla Giunta provinciale. Tale individuazione è effettuata, previo parere di un nucleo di analisi degli investimenti pubblici, in cui operano esperti del settore, di cui uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, e dipendenti pubblici nominati con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Per le opere che non sono state oggetto di individuazione ai sensi del comma 3, la Giunta provinciale dispone la cessazione della sospensione e la fissazione di nuovi termini per le successive fasi del procedimento.

5. Per le opere individuate ai sensi del comma 3, il nucleo collabora con l'ente locale al fine di verificare la rispondenza delle concrete caratteristiche dell'intervento alla effettiva realizzabilità mediante strumenti di partenariato, anche al fine di ridefinire il fabbisogno minimo dell'ente locale relativamente all'intervento e di individuare lo specifico strumento utilizzabile.

6. La Giunta provinciale, previo parere del nucleo, decide definitivamente se il finanziamento può essere disposto per un intervento oggetto di partenariato, definendone le relative caratteristiche. La Giunta stabilisce i nuovi termini, i criteri, le modalità e le condizioni del finanziamento, nonché i casi di decadenza dal medesimo.

7. Nel caso in cui venga disposto ai sensi del comma 6 il finanziamento di un intervento oggetto di partenariato, le risorse destinate all'opera originaria concorrono ad alimentare un fondo finalizzato al finanziamento di contributi a titolo di prezzo e di contributi relativi a canoni comunque denominati. Il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del valore della spesa ammissibile a finanziamento, riconoscendo inoltre le eventuali spese già sostenute rispetto all'originaria configurazione dell'intervento. Può essere prevista quale condizione di concessione del finanziamento l'avvalimento dell'APAC da parte dell'ente locale per le procedure di affidamento.

8. Per gli interventi realizzati mediante forme di partenariato la Provincia può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, alla prestazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

9. La Giunta Provinciale, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità in base ai quali le somme spettanti ai realizzatori degli interventi possono essere utilizzate in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. L'inserimento di nuovi interventi di comuni e comunità negli strumenti di programmazione dei finanziamenti provinciali, nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale, è effettuato subordinatamente alla verifica della possibilità di realizzare questi interventi mediante strumenti di partenariato pubblico privato. In ogni caso il finanziamento degli interventi avviene nell'ambito delle risorse della finanza locale.

11. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua i criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto da questo articolo agli interventi diretti della Provincia, nei quali rientrano, ai fini della sua applicazione, anche le forme di partenariato pubblico privato qualificate dalle specifiche disposizioni normative come afferenti ai servizi. A tal

fine è costituito uno specifico fondo che potrà essere alimentato in analogia a quanto previsto dal comma 7.

12. Con deliberazione della Giunta Provinciale sono individuati i criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto da questo articolo anche ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in Materia di Governo dell'autonomia del Trentino).

13. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2015 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche in deroga all'articolo 119 della legge provinciale 4 marzo 2008.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino);

b) articolo 8 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014);

c) articoli 15 e 15 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia);

d) i primi tre periodi del comma 13 bis dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Legge provinciale sulla programmazione).

15. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 7 e 10 del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

16. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 8, 9 e 11 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9 quater della legge provinciale di contabilità sono inserite le seguenti parole: "e compreso l'eventuale affidamento della relativa attività istruttoria e di erogazione agli enti di garanzia presenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 quater della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"2 bis. Se un ente strumentale di cui all'articolo 33, comma 1 lettera a) della legge provinciale n. 3 del 2006 non provvede nei termini stabiliti a corrispondere quanto dovuto a banche o a intermediari finanziari per effetto di cessioni di crediti certificati mediante piattaforma e rilasciati nell'ambito di protocolli specifici sottoscritti della Provincia, la stessa può eseguire il pagamento, in sostituzione dell'ente, a valere sulle assegnazioni disposte o che saranno disposte in favore dell'ente stesso."

3. Dopo l'articolo 81 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

"Articolo 81 bis

1. La Provincia, gli enti locali e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi

erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Provincia e i comuni applicano l'articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge provinciale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa provinciale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 19.

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge sulla programmazione provinciale sono soppresse le seguenti parole: “e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico”.

Art. 20.

Proroga di disposizioni provinciali in materia di storno di fondi

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le parole: "per gli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013, 2014 e 2015".

2. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, le parole: “per il periodo 2011 – 2014” sono sostituite dalle parole: “periodo 2011 – 2017”.

Art. 21.

Estinzione anticipata dei mutui dei comuni

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale, la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dei mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa contabilizzando l'operazione di estinzione anticipata del debito residuo dei comuni tra le partite di giro del proprio bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni corrispondono, secondo le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione stessa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 22.

Ridefinizione dei termini e delle condizioni dei contributi annui

1. Tenuto conto del rilevante fondo di cassa di cui dispone la Provincia, la stessa è autorizzata a promuovere convenzioni con istituti bancari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e di parità di trattamento, per ridefinire termini e condizioni, per una durata massima di cinque anni, dei tempi di erogazione dei contributi annui concessi all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche entro il 31 dicembre 2014, assicurando comunque il regolare pagamento a favore dell'Agenzia delle rate alle scadenze previste negli atti di concessione.

2. A tal fine le convenzioni fissano la durata delle operazioni, gli importi massimi delle somme anticipate dagli istituti bancari e le modalità dei pagamenti a favore dell'Agenzia dei contributi annui, i tassi di interesse applicati alla Provincia, le modalità e i tempi di rimborso agli istituti bancari da parte della Provincia dei pagamenti effettuati a valere sugli impegni di spesa per i contributi annui prevedendo la facoltà di rimborso anticipato rispetto ai suddetti termini al ripristino della normale gestione di liquidità, le garanzie rilasciate dalla Provincia, le modalità e i termini di rendicontazione dei pagamenti effettuati da parte degli istituti bancari.

3. L'eventuale recupero a carico dell'Agenzia delle somme erogate dagli istituti bancari nel caso di revoca o di rideterminazione dei contributi annui è disposta a valere su altre assegnazioni disposte in favore della medesima Agenzia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Nei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Quale contributo all'esigenza di contenimento delle spese per il personale delle amministrazioni pubbliche, i fondi per la retribuzione di risultato, comunque denominati, per il triennio 2015-2017, sono ridotti del 40 per cento rispetto alle somme stanziare per l'anno 2014 relativamente alle aree di contrattazione provinciale della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, e della dirigenza dei comparti sanità e ricerca. Per i dirigenti del comparto scuola la predetta riduzione è applicata per il triennio decorrente dall'anno scolastico 2014-2015 con riferimento alle spese sostenute per la retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2012-2013. La medesima riduzione si applica anche per i dirigenti degli enti strumentali pubblici della Provincia, anche se assunti con particolari modalità contrattuali. La Provincia impegna gli organi di amministrazione dei propri enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 ad applicare analoga riduzione per la retribuzione di risultato dei dirigenti di tali enti, anche con riferimento a un'integrazione della stessa, laddove prevista."

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge finanziaria provinciale 2011, dopo le parole: "spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento" sono inserite le seguenti: " e, a decorrere dal 2015, una riduzione delle medesime spese di almeno il 70 per cento,".

4. All'articolo 4 bis della legge finanziaria provinciale 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”;
- b) nel comma 4, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”;
- c) nel comma 5, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.

5. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 bis, dopo le parole: “Gli enti locali” sono inserite le seguenti: “i comuni e le comunità”;

b) l'alinea della lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) rispetto alle assunzioni per il triennio 2015 – 2017:”;

c) nel numero 1) della lettera a) del comma 3 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2014” sono soppresse, dopo le parole: “presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente” sono inserite le seguenti: “, fatte salve le assunzioni autorizzate secondo la disciplina in vigore per l'anno 2014” e le parole: “e comunque nel rispetto del principio di sostenibilità della spesa;” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota del 40 per cento del risparmio sulle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni”;

d) nel numero 2) della lettera a) del comma 3, le parole: “oppure se il relativo onere è sostenuto” sono sostituite dalle seguenti: “oppure se il relativo onere è interamente sostenuto” e le parole: “Resta fermo quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali” sono soppresse;

e) il numero 5) della lettera a) del comma 3 è abrogato;

f) nel numero 6) della lettera a) del comma 3, le parole: “a decorrere dall'anno 2014” sono soppresse;

g) dopo il numero 6) della lettera a) del comma 3 è inserito il seguente:

“6 bis) i comuni che hanno avviato processi di fusione entro il turno elettorale generale del 2015, possono assumere personale per la sostituzione delle unità presenti nelle dotazioni degli enti coinvolti nel processo di fusione alla data del 31 dicembre 2013, nella misura massima complessiva di due unità, di cui una soltanto a tempo indeterminato e ricorrendo prioritariamente alla mobilità;”;

h) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dei comuni e delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici e privati, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, relativamente agli anni 2015-2016, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e per lo stesso periodo il blocco della corresponsione di integrazioni dell' indennità di vacanza contrattuale;”;

i) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

“d bis) per il triennio 2015-2017, le comunità riducono la spesa annua relativa a lavoro straordinario, rimborsi per spese di missione e per incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014;”;

l) nel comma 7, le parole “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013” sono soppresse e le parole: “da comuni, comprensori, comunità,” sono sostituite dalle seguenti: “da comuni, comunità”;

m) nel comma 8, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013” sono soppresse;

n) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto ai comuni e alle comunità di conferire incarichi di consulenza e collaborazione, studio e ricerca a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o

direttivi. Questo divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.”

8 ter. I comuni e le comunità applicano la percentuale di riduzione prevista dall'articolo 3, comma 4 bis ai fondi stanziati per il triennio 2015-2017 per la retribuzione di risultato dei loro segretari e dirigenti. La medesima riduzione si applica anche nei confronti dei dirigenti degli enti strumentali pubblici degli enti locali, previa intesa, con il consiglio delle autonomie locali. Gli enti locali impegnano gli organi di amministrazione dei loro enti strumentali privati ad applicare analoga riduzione con riferimento ai dirigenti di tali enti.”

o) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9 bis. I numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge finanziaria provinciale 2015 sono abrogati a decorrere dalla data individuata nel provvedimento di individuazione degli ambiti previsto dall'articolo 9 bis, comma 3 della legge provinciale n. 3 del 2006.”

6. Le disposizioni attuative adottate secondo quanto previsto dai commi 5 e 7 bis dell'articolo 4 bis della legge finanziaria provinciale 2011, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal comma 2, continuano ad operare per l'anno 2015 fino all'adozione di nuove disposizioni attuative.

Art. 24.

Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2014)

1. All'articolo 31 della legge finanziaria provinciale 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) nel comma 3, le parole “comma 2” sono sostituite dalle parole “commi 1 e 2” e dopo le parole: “in conto capitale” sono inserite le seguenti: “o in conto impianti”.

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme di cui all'articolo 18 della legge provinciale 29 marzo 2008, n. 2, concesse a Trentino Network, in contributi in conto capitale o in conto impianti, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale.”

Art. 25.

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del trentino)

1. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006, le parole: “dei rispettivi enti funzionali, delle società o consorzi dalla stessa controllati” sono sostituite dalle seguenti: “e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1”.

2. Dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

“3 ter. Per il finanziamento delle attività previste dai commi 2 e 3 bis, la Provincia è autorizzata a stipulare con la società una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività. La Giunta provinciale approva annualmente un piano attuativo che declina l'attività della società e il concorso finanziario della Provincia per l'anno di riferimento.”

Art. 26.

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativa alla costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a."

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 le parole: "e dei suoi enti funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soci pubblici e dei relativi enti strumentali".

2. Alla fine del comma 3 sono inserite le seguenti parole: "Gli enti pubblici possono conferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio ai fini dell'acquisizione della qualità di soci."

Art. 27.

Disposizioni in materia di finanziamento collettivo

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di benessere sociale ed economico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, la Provincia, in adesione agli orientamenti dell'Unione europea espressi nella comunicazione della Commissione europea n. 172 del 27 marzo 2014 (Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea), può promuovere direttamente iniziative di crowdfunding (finanziamento collettivo) e favorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti pubblici e privati.

2. Per tali fini, la Giunta provinciale è autorizzata ad approvare delle linee guida per l'attuazione, la valorizzazione e la diffusione, informativa e formativa, del crowdfunding nel rispetto della disciplina europea e nazionale e, comunque, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Le linee guida sono elaborate anche con l'eventuale ausilio di esperti esterni e sono sottoposte a procedure di consultazione pubblica prima della loro approvazione.

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per iniziative interessate.

Capo III

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 28.

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa e modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 e della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Per l'anno 2015 e per gli anni successivi la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), è definita dalla Giunta provinciale in esito all'attuazione, con riferimento a ciascun anno, del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di misure per la riduzione della spesa pubblica.

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

- "a) per l'anno 2015, in 210.100.000 euro;
- b) per l'anno 2016, in 204.474.000 euro;
- c) per l'anno 2017, in 199.383.000 euro.";

b) le lettere a), b) e c) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

- "a) per l'anno 2015, in 489.147.000 euro;
- b) per l'anno 2016, in 485.907.000 euro;
- c) per l'anno 2017, in 480.857.000 euro.".

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e il comma 6 dell'articolo 27 della legge n. 1 del 2014 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 29.

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti strumentali

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di blocco del rinnovo contrattuale le parole: "Relativamente agli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente agli anni 2015 e 2016" e le parole: "la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale" sono sostituite dalle seguenti: "la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale".

2. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 in materia di blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale le parole: "Relativamente agli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Relativamente agli anni 2015 e 2016".

3. All'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole: "anni 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2015, 2016 e 2017";

b) nel comma 4 dopo le parole: "cessato nel medesimo anno" sono inserite le seguenti: "comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in tale limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti a tempo indeterminato";

c) nel comma 5 le parole: "per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nel limite di tre unità di personale equivalente in relazione alle nuove funzioni assunte ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006,".

4. I termini della validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative al comparto autonomie locali, già prorogate, in base alla normativa provinciale, fino al 31 dicembre 2014 nonché quelle aventi scadenza nel corso del 2015, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.

5. Il comma 4 si applica anche agli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera c), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30.

Modificazioni alla legge sul personale della Provincia e altre disposizioni in materia di personale

1. Il comma 3 bis dell'articolo 15 della legge provinciale n. 7 del 1997 è sostituito da seguente: "Ai fini della razionalizzazione dell'organizzazione e del contenimento della dimensione complessiva della dirigenza, la Provincia definisce il contingente massimo dei dirigenti in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre del 2014 per il conferimento degli incarichi di cui al capo III del titolo II di questa legge e, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi provinciali, per la messa a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 di propri dirigenti."

2. Il primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 29 della legge provinciale n. 7 del 1997 è sostituito da seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il numero massimo complessivo dei direttori cui sono attribuiti gli incarichi di cui al titolo III, capo IV, anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia e dei direttori che alla data dell'entrata in vigore di questo comma sono messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 o di altri soggetti, che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, è di 263."

3. Dopo l'articolo 43 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"Art. 43 bis

Disposizioni in materia di assunzione in apprendistato

1. Al fine di sostenere l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'apprendimento di competenze nonché lo sviluppo di capacità professionali, la Provincia può assumere, previo concorso pubblico, giovani con il contratto di apprendistato disciplinato dalla legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina dell'apprendistato) per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, di un diploma o di alta formazione.

2. Con regolamento sono definite, in armonia con la disciplina statale vigente in materia, le modalità di accesso, l'inquadramento, le modalità di svolgimento del progetto formativo dei soggetti assunti con il contratto di apprendistato, la conferma o il recesso dal contratto di apprendistato a seguito di un esame al termine del periodo di formazione."

4. L'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"Art. 53 bis

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. È fatto divieto alla Provincia e ai suoi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. È fatto altresì divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali di cui alla legge n. 3 del 2006.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi e cariche a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico. Gli eventuali rimborsi di spese sono corrisposti nei limiti fissati dalla Giunta e devono essere rendicontati.

3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4."

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“8 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico e normativo del personale dipendente degli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006, l’agenzia è autorizzata alla stipulazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di un contratto collettivo tipo di primo livello volto a definire la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei medesimi enti. In tal caso l’agenzia si attiene alle direttive impartite dalla Giunta provinciale e, per la relativa trattativa, è integrata da un componente designato dagli enti a cui si riferisce la contrattazione; la partecipazione del componente è a titolo gratuito. La Giunta provinciale, nell’individuare i predetti enti, può tener conto delle caratteristiche del settore in cui gli stessi operano.”

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta definisce, inoltre, per ciascuno degli enti previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.”

7. All’articolo 24 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: “alle figure e alle qualifiche professionali” sono sostituite dalle seguenti: “alle figure professionali, raggruppate anche per categoria e livello in relazione al sistema di classificazione del personale, alle qualifiche o alle aree professionali, definite per aree omogenee in relazione a compiti e attività, del personale eccedente.”

b) nel comma 4 le parole: “la risoluzione” sono sostituite con le seguenti: “la risoluzione anche”.

8. In attesa del riordino della dirigenza, della rimodulazione dell’articolazione organizzativa della Provincia e del contenimento della spesa di personale, in relazione all’attuazione del piano di riduzione della dotazione complessiva del personale previsto dall’articolo 24 della legge provinciale n. 1 del 2014, gli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio o di responsabile di ufficio, previsti dall’articolo 34 della legge sul personale della Provincia, conferiti prima dell’entrata in vigore di questo articolo possono essere prorogati fino alla conclusione della predetta rimodulazione organizzativa e comunque per non più di tre anni.

9. Gli incarichi e le cariche previsti dall’articolo 53 bis, come modificato dal comma 4, conferiti prima dell’entrata in vigore di questa legge, continuano a essere disciplinati dalla previgente normativa fino alla loro scadenza. Con riferimento alle nomine in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale rivede la composizione dei predetti organi già nominati alla predetta data al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 53 bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia come inserito da questo articolo.

10. I commi 7 e 7 bis dell’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono abrogati.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 31.

Misure di contenimento della spesa riguardanti le prerogative sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, i contingenti complessivi dei distacchi, permessi e aspettative sindacali relativi al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale dell’articolo 54 della legge sul personale della Provincia sono rideterminati secondo quanto previsto dal comma 2,

avendo a riferimento i parametri e i criteri definiti dai contratti collettivi quadro nazionali e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Il contingente complessivo dei distacchi spettanti nei comparti e aree di contrattazione è di 19, comprensivo degli arrotondamenti previsti dalla disciplina attuativa dell'articolo 7 del decreto-legge n. 90 del 2014. I contingenti complessivi dei permessi sindacali sono determinati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le organizzazioni sindacali, che rappresentano almeno la maggioranza del personale a livello di singolo comparto di contrattazione, possono destinare una quota dei permessi sindacali dello stesso comparto alla costituzione di ulteriori distacchi, nel rispetto delle percentuali massime previste dai contratti collettivi quadro nazionali.

3. La ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali tra comparti, confederazioni e organizzazioni sindacali è disposta secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia.

4. La riduzione dei contingenti dei distacchi e dei permessi sindacali previsti dal comma 2 si applica dal 1° gennaio 2015.

5. Per assicurare la continuità dell'attività didattica per l'anno scolastico 2014-2015, i distacchi sindacali già concessi al personale docente delle scuole a carattere statale con decorrenza 1° settembre 2014 sono confermati fino al 31 agosto 2015, anche in deroga al limite massimo dei distacchi di cui al comma 2.

Capo IV

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e famiglia

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute)

1. All'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 4 è abrogata;

b) nella lettera b) del comma 4 dopo le parole: "esprime un parere" sono inserite le seguenti: "sulla proposta di piano provinciale per la salute,".

2. L'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 23 luglio 2010 n. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Piano provinciale per la salute.

1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, anche con riferimento agli altri ambiti di intervento della Provincia.

2. Il piano di cui al comma 1 definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee di intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili,

integrati e coordinati, in coerenza con le strategie di riferimento nazionali e internazionali nonché con gli obiettivi del Programma di sviluppo provinciale e tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

3. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale assicura idonee forme di partecipazione della collettività e dei portatori di interesse a carattere sanitario, sociale, economico ed ambientale, anche al fine di acquisire proposte e indicazioni.

4. La Giunta provinciale, anche sulla base delle proposte ed indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) ai consigli per la salute di cui all'articolo 10;
- b) al Consiglio sanitario provinciale di cui all'articolo 8;
- c) al Comitato per la programmazione sociale di cui all'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- d) al Consiglio delle autonomie locali;
- e) alle comunità;
- f) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- h) alle organizzazioni sindacali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio sanitari e sociali, nonché rappresentative dei pazienti.

5. I soggetti individuati dal comma 4 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione rispetto alla proposta di piano entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

6. La Giunta provinciale approva la proposta di piano eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 5 previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

7. Il piano ha durata decennale e può essere aggiornato con il procedimento disciplinato per l'approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione, il piano o gli aggiornamenti del piano sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. In attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel piano, la Giunta provinciale adotta, anche nelle more dell'approvazione del piano, singoli atti di programmazione su specifiche materie sanitarie e socio – sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis, e su specifiche materie sociali e socio – assistenziali, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 2007.”.

3. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

“Articolo 13 bis

Programmazione sanitaria e socio sanitaria

1. La programmazione sanitaria e socio sanitaria è adottata in coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio economica provinciale.

2. Gli atti di programmazione riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;

b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire sul territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta assistenziale provinciale;

d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

e) le aree assistenziali dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;

f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;

g) i contenuti delle politiche tariffarie".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"3 bis. Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio sanitaria di cui all'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993. Di tale valutazione la Giunta può tenere conto anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione."

5. Nel comma 3 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute, le parole: "dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 3 bis".

6. Dopo l'articolo 19 bis della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"19 ter

Copertura degli oneri connessi alla responsabilità civile nei confronti di terzi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. La Provincia provvede attraverso specifici trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al pagamento delle somme dovute dalla stessa a titolo di responsabilità civile nei confronti di terzi, limitatamente alla quota non coperta dai contratti di assicurazione che l'Azienda è tenuta a stipulare secondo le direttive eventualmente impartite dalla Giunta provinciale."

7. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla tutela salute dopo le parole: "con le linee del piano provinciale per la salute" sono soppresse.

8. Nel comma 3 dell'art. 23 bis della legge provinciale sulla tutela salute dopo le parole: "con le previsioni del piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e degli atti di programmazione adottati in attuazione del medesimo"

9. Nel comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulla tutela salute dopo le parole: "secondo quanto disposto dal piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e degli atti di programmazione adottati in attuazione del medesimo"

10. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "nel piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmazione adottati in attuazione del piano provinciale per la salute";

11. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale sulla tutela salute dopo le parole: "e di quelli previsti dal piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e dagli atti di programmazione adottati in attuazione del medesimo"

12. Nel comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale sulla tutela salute dopo le parole: "redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute," sono inserite le seguenti: "degli atti di programmazione adottati in attuazione del medesimo"

13. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute, come introdotto dal comma 1, si applica a decorrere dalla data individuata dai provvedimenti attuativi che determinano la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale. A decorrere dalla medesima data sono abrogati:

a) l'articolo 16 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

b) l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie);

c) l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

14. Dell'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: "Il piano sociale provinciale può" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti programmatori per le politiche sociali provinciali previsti dall'articolo 10, di seguito atti programmatori, possono".

2. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

3. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "negli atti programmatori previsti dall'articolo 10".

4. L'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Programmazione sociale

1. Il piano provinciale per la salute adottato ai sensi dall'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione degli atti programmatori previsti dall'articolo 10 e dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12 in una dinamica di interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti di indirizzo contenuti negli atti programmatori previsti dall'articolo 10, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva ed aggiorna gli atti programmatori sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle

politiche sociali previsti all'articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11.”.

5. L'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Atti programmatori per le politiche sociali provinciali

1. Gli atti programmatori per le politiche sociali provinciali:

- a) indicano i fabbisogni sociali;
- b) definiscono le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali provvedendo, in particolare, ad individuare:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;
 - 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nell'erogazione delle stesse, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale previsto dall'articolo 5;
 - 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV;
- c) individuano le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, nonché i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.

2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.

3. Gli atti programmatori sono approvati dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11, hanno durata pluriennale e in ogni caso non superiore alla legislatura e rimangono in vigore fino all'approvazione degli atti programmatori successivi. Gli atti programmatori possono comunque essere aggiornati con la medesima procedura prevista per l'approvazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità anche su istanza del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta degli atti programmatori.”.

6. L'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e di indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;

- b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute;
- c) formulare alla Giunta provinciale le proposte degli atti programmatori entro il termine indicato dalla medesima, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- d) quattro rappresentanti del terzo settore, di cui:
 - 1) uno designato dai centri servizi volontariato della Provincia;
 - 2) due designati dalle organizzazioni di secondo livello delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in provincia di Trento;
 - 3) uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi sede in provincia di Trento che non si riconoscono in organizzazioni di secondo livello; le modalità di designazione sono stabilite con deliberazione di Giunta provinciale;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- f) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
- g) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali previsti dall'articolo 13.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a) e b), possono essere rappresentati nel comitato da propri delegati. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera f), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."

7. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti programmatori".

8. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dagli atti programmatori;

- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.”.

9. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione della Giunta Provinciale”.

10. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: “del successivo piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dei successivi atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

b) nella lettera d) le parole: “nel piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

11. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “di piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti programmatori previsti dall'articolo 10” e le parole: “dei parametri per la valutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 7)” sono sostituite dalle seguenti: “degli indirizzi previsti al n. 6 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10”.

12. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti negli atti programmatori previsti dall'articolo 10 e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.”.

13. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “dal piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dagli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

14. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

15. Nel comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: “dagli atti programmatori per le politiche sociali provinciali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3)”.

16. L'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali è abrogato.

17. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “Il piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

18. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “del piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

19. Nell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale” sono soppresse.

20. Nel comma 9 dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: “Il piano sociale provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Gli atti programmatori previsti dall'articolo 10”.

Art. 34.

Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul volontariato è inserito il seguente:

“1 bis. La Provincia può promuovere mediante la stipulazione di apposita convenzione con i centri di servizio previsti al comma 1, la realizzazione congiunta di iniziative di interesse comune rientranti nei propri compiti istituzionali e sociali. La convenzione individua in particolare gli obiettivi da raggiungere, le azioni per il coordinamento degli interventi volti al perseguimento dei predetti obiettivi nonché i tempi e le modalità per l'attuazione dei rispettivi compiti; la convenzione disciplina inoltre i rapporti finanziari per l'eventuale rimborso da parte della Provincia ai centri di servizio delle spese sostenute, evitando in ogni caso duplicazioni di intervento in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.”

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 1. La Provincia può rendere pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c).”

3. Nel comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato le parole: “, prescindendo dal parere della commissione di cui al comma 4” sono soppresse.

4. Nel comma 2 dell'articolo 3bis della legge provinciale sul volontariato le parole: “, sentita la commissione di cui all'articolo 7,” sono soppresse.

5. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sul volontariato le parole: “sentita la commissione di cui all'articolo 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all'articolo 5” sono soppresse.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 35.

Modificazione della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 35 del 1980 è inserito il seguente:

“7.1. La Giunta Provinciale stipula con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi a favore dei tutori per minori nominati dai Tribunali di Trento e Rovereto ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

“7 bis. L’assegno integrativo previsto dal comma 1, lettera b), numero 5) spetta ai soggetti che beneficiano dell’indennità di accompagnamento prevista al numero 3); l’assegno integrativo previsto dal comma 1, lettera b), numero 6) spetta ai soggetti che beneficiano dell’indennità speciale prevista al numero 4).”.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:

“8.1. Gli assegni integrativi previsti dal comma 1 per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti non spettano ai soggetti che beneficiano dell’assegno di cura previsto dall’articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) o delle prestazioni incompatibili con il predetto assegno di cura..

8.2. Gli assegni integrativi previsti dal comma 1 per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti sono incompatibili con la permanenza presso strutture residenziali sanitario-assistenziali e socio-sanitarie. L’assegno integrativo è sospeso in caso di ricovero in strutture ospedaliere o sanitario-assistenziali o in hospice per un periodo superiore a trenta giorni e con decorrenza dal trentunesimo giorno; alla sospensione si provvede secondo le modalità previste per l’assegno di cura previsto dall’articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2012.”

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è abrogata.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

“1bis. Gli assegni integrativi previsti dall’articolo 3, comma 1, per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti non spettano se la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario determinata ai sensi dell’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, è superiore ai limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”

5. Le lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 1998 sono abrogate.

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura degli assegni integrativi previsti dall’articolo 3, comma 1, per gli invalidi civili assoluti, per i ciechi civili totali e parziali e per i sordomuti e la loro graduazione in relazione al tipo di minorazione e alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993.”

7. Nell’articolo 12 le parole: “all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4) e 5); lettera b), numeri 1), 2), 5) e 6), e lettera c), numeri 1) e 3)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), e 4), lettera b), numeri 1) e 2), e lettera c) numero 1)”.

Art. 37.

Modificazione della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (Disposizioni concernenti l’autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di trento)

1. Dopo la lettera b ter) del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1993 è inserita la seguente:

“b quater) le attività di concessione e di erogazione di prestazioni monetarie di carattere non discrezionale individuate dalla Giunta provinciale con una o più deliberazioni e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.”

2. Fino all'individuazione, con deliberazione della Giunta provinciale, delle attività di concessione e di erogazione previste dall'articolo 34, comma 2, lettera b quater), della legge provinciale n. 23 del 1993, le predette attività continuano ad essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina previgente.

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogata.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 legge provinciale sul benessere familiare è inserita la seguente:

“c bis) l'utilizzo di buoni di servizio da parte delle madri lavoratrici per il pagamento di un'assistente materna (baby sitter), da erogarsi dalla nascita del figlio e fino al terzo anno di vita, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo; l'intervento non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa statale per le medesime finalità.”

3 Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale sul benessere familiare è inserito il seguente:

”4 bis. La Provincia può stabilire che l'assegno unico sia erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti. Al fine di aumentare le ricadute sociali degli interventi di cui al presente articolo la Provincia può inoltre promuovere il coinvolgimento delle famiglie beneficiarie degli interventi in iniziative finalizzate ad accrescere il capitale sociale della collettività.”

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo V

Disposizioni in materia di contratti, lavori pubblici, infrastrutture, espropri e servizi pubblici

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;

b) alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole: “Ai fini di questo articolo, la fase della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati ricomprende l'attività di prelievo dei medesimi

fino al loro accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.”.

c) nel comma 7 le parole: “entro il 31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015” e le parole: “non oltre il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 maggio 2016”;

d) nel comma 7 bis le parole: “entro il 30 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”; le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016” e le parole: “non oltre il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2016”.

2. All'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 bis è sostituita dalla seguente:

“b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, a sensi dell'articolo 1, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).”

b) dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

“3.2. La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta Provinciale.”.

3. Il comma 1, lettera c) e il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come modificati dal comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dalla data di individuazione da parte della Provincia del soggetto affidatario della fase di trasporto.

Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. L'articolo 26 bis della legge provinciale n. 23 del 1990 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 36 ter della legge provinciale n. 23 del 1990 è inserito il seguente:

“Art. 36 ter 1

Disposizioni in materia di organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e di forniture

1. Anche in relazione alle finalità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del comune di Trento, nel caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e di forniture procedono all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, nel caso in cui l'intervento o gli acquisti siano realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma, nonché le eventuali deroghe al predetto obbligo anche in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e con l'eccezione del comune di Trento, i comuni procedono all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni servizi e forniture

ricorrendo alla centrale di committenza di cui all'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, ovvero nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla medesima legge; i comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata ai sensi di tale legge procedono all'affidamento stipulando apposita convenzione con le predette gestioni associate ovvero con altri comuni non appartenenti alle stesse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, i comuni possono in ogni caso procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore sia al di sotto di quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo articolo l'Agenzia provinciale può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini mediante la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Nella programmazione dell'attività dell'Agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi annualmente entro il primo semestre sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e di servizi ad elevata standardizzabilità e i volumi in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, secondo le modalità di cui al comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici procedono, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, ad effettuare l'analisi dei loro fabbisogni, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta Provinciale.

5. L'Agenzia, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale sono tenute ad utilizzare, ovvero propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, all'acquisizione delle ulteriori categorie di beni e di servizi attraverso l'utilizzo degli strumenti del mercato elettronico gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o, in subordine, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di questo articolo. Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e di servizi, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra quelli di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avendo cura di promuovere criteri di acquisto che, anche in subordine al principio di economicità, siano ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Le disposizioni di questo articolo trovano applicazione dal 1 luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale vigente.”

3. Dopo il comma 1 dell'art. 39 ter della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

“1 bis. I contratti per gli acquisti di beni e servizi effettuati avvalendosi del mercato elettronico, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e successive modifiche, sono stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.”.

Art. 41.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici)

1. Nel comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1993 (legge provinciale sui lavori pubblici) le parole: “è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera.” sono sostituite dalle seguenti: “è sufficiente:

- a) approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell'opera;
- b) limitatamente all'esproprio delle aree che risultano necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare provvedendo altresì al finanziamento dell'opera.”.

2. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

“Articolo 33.1

Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica

1. Per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 33, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, costituisce “estrema urgenza” la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali, destinati:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
- b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici e del territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Per l'affidamento degli interventi di cui al comma 1:

- a) non si applicano i commi 6 e 6 bis dell'articolo 40 bis;
- b) i bandi di cui all'art. 27 bis e gli avvisi di aggiudicazione di cui all'articolo 28 sono pubblicati unicamente sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte e di comunicazione degli elaborati progettuali e dei documenti complementari per la presentazione e per la ricezione dell'offerta sono dimezzati;
- d) I lavori di importo inferiore ad un milione di euro sono affidati dalla amministrazione aggiudicatrice secondo la procedura prevista dall'articolo 33 comma 4, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici. Per gli altri lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano i lavori avvalendosi di APAC con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previo invito di almeno venti operatori economici.

3. Le lettere a), b) e c) di cui al comma 2 non si applicano alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e delle altre attività tecniche di cui all'art. 20 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 30 comma 5ter lettere b) e c).”.

3. All'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La costituzione di riunioni di concorrenti, la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle opere da parte delle stesse sono disciplinate dalla normativa statale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e dalla relativa disciplina attuativa.”;

b) i commi 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies sono abrogati.

4. All'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: “presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito. Le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di controllo, verificano il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso il casellario informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni aggiudicatrici verificano il possesso dei requisiti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, quando ciò è previsto dalla disciplina statale. Negli altri casi ove la documentazione oggetto di verifica non è acquisibile d'ufficio, è richiesta al concorrente.”

b) nel comma 2, le parole “presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito in originale o in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.” sono sostituite dalle seguenti: “, in sede di offerta, con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi in cui il possesso dei requisiti non è verificabile attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici né acquisibile d'ufficio, la documentazione è presentata dai soggetti invitati in sede di offerta”.

5. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Art. 42.

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale n. 9 del 2013 le parole: “e solo per due anni dalla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “e solo per quattro anni dalla medesima data”.

Art. 43.

Riduzione incidenza utile imprenditore e spese generali

1. Ai fini della determinazione del costo del progetto posto a base di gara, fino al 31 dicembre 2016, l'incidenza delle spese generali e dell'utile dell'imprenditore esecutore è complessivamente ridotta dell'8,5 per cento rispetto alla misura determinata ai sensi del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai lavori per i quali i bandi sono stati pubblicati o le lettere di invito sono state spedite successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo.

Art. 44.

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 2 del 1983, le parole: “non inferiore all'1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore allo 0,3 per cento” e la parole “e dello 0,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “e dello 0,16 per cento”.

Art. 45.

Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, è sostituito dal seguente.

“1. Per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto della delega prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381 sono adibiti, nel rispetto del relativo contratto di lavoro e previa intesa fra i rispettivi dirigenti, dipendenti delle strutture della Provincia, altrimenti posti in cassa integrazione guadagni per la sospensione invernale dei lavori. ”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 46.

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Legge provinciale sui trasporti)

1. All'articolo 33 della legge provinciale n. 16 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: “di una sanzione amministrativa da 15 a 105 euro” sono sostituite dalle seguenti: “di una sanzione amministrativa da 30 a 210 euro”;
- b) nel comma 1.1., le parole: “del biglietto di corsa semplice maggiorato di 15 euro” sono sostituite dalle seguenti: “del biglietto di corsa semplice maggiorato di 20 euro”;
- c) nel comma 1 bis, le parole: “sanzione amministrativa pari a 10,50 euro” sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pari a 21 euro”;
- d) nel comma 1 ter, le parole: “l'immediato pagamento di una somma pari a 3,50 euro” sono sostituite dalle seguenti: “l'immediato pagamento di una somma pari a 7,00 euro”.

Art. 47.

Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Al comma 1 quater dell'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La Giunta provinciale può definire specifiche tariffe agevolate per il conferimento d'ufficio nelle discariche provinciali dei rifiuti di cui all'articolo 91, quando non è individuabile il soggetto a cui è imputabile l'evento o l'azione che ha generato la situazione di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente."

2. La tariffa agevolata prevista dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato da questo articolo, si applica ai conferimenti di rifiuti per i quali, alla data di entrata in vigore di questo articolo, non è ancora stata emessa fattura.

3. Alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questo articolo provvede l'ADEP con il proprio bilancio.

Art. 48.

Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) è aggiunto il seguente:

"6 bis. Non concorrono al calcolo della percentuale di raccolta differenziata, con riferimento al bacino di provenienza, i rifiuti indicati dall'articolo 102 quinquies, comma 1 quater, ultimo periodo, del Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Il soggetto che effettua il conferimento d'ufficio dei rifiuti ai sensi della predetta disposizione comunica all'Osservatorio provinciale dei rifiuti l'origine degli stessi."

Art. 49.

Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli espropri è abrogata.

2. All'articolo 4 della legge provinciale sugli espropri sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: "da affiggere nell'albo comunale" sono inserite le seguenti: "per dieci giorni consecutivi";

b) nel comma 3, le parole: "Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine di trenta giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale previsto dal comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari quando sul bene insiste il diritto di usufrutto rendono una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza o alla mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali o personali a favore di terzi e alla loro durata, ivi inclusi i contratti per i quali l'articolo 20, comma 3, prevede l'erogazione di una indennità aggiuntiva e”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 20 è recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di cui al comma 2.”

3. Nel comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli espropri le parole: “aumentata della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 20” sono soppresse.

4. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli espropri le parole: “una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento nonché” sono soppresse.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri è inserito il seguente:

“3 bis. Se successivamente all'adozione del decreto di espropriazione e prima della presentazione dell'istanza tavolare, l'Ufficio del Catasto provvede, ai sensi dell'articolo 5 commi 4 e 5 della legge regionale 13 novembre 1985 n. 6, a ricalcolare la superficie del bene oggetto del provvedimento di esproprio, senza che questo comporti una modifica di configurazione oggettiva dello stesso, non si procede al ricalcolo della indennità così come determinata ai sensi dell' articolo 6 comma 4.”

6. L'articolo 13 della legge provinciale sugli espropri è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Indennità per le aree non edificabili

1. Per le aree non edificabili previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), l'indennità di espropriazione è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

2. Per le aree non edificabili diverse da quelle di cui al comma 1 l'indennità di esproprio è determinata in misura pari al valore venale del bene.

3. L'indennità di esproprio è quantificata dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Si applica l'articolo 14, comma 2.”

7. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge provinciale sugli espropri sono inserite le seguenti parole: “prendendo a riferimento il valore agricolo della coltura presente sull'area stessa.”

8. All'articolo 20 della legge provinciale sugli espropri sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Indennità di coltivazione”;

b) i commi 1 e 1 bis sono abrogati;

c) nel comma 2, sono soppresse le parole: “pari all'importo del valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 13,” e le parole: “Per le aree edificate la maggiorazione è calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto.”.

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. L'indennità di coltivazione è determinata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base del parametro della coltura praticata, tenendo conto anche degli eventuali contratti di affitto o di mezzadria o della sussistenza di un diritto di usufrutto.”

e) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

f) nel comma 5, le parole: “dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dall’emissione del decreto di espropriazione disciplinato dall’articolo 6”;

9. L’articolo 20 bis della legge provinciale sugli espropri è abrogato.

10 Nel comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale sugli espropri le parole: “nella misura del 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 6 per cento”.

11. Nel comma 3 dell’articolo 29 bis della legge provinciale sugli espropri, le parole: “un’indennità del 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “un’indennità del 6 per cento”.

12. Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di questo articolo si applicano, ove più favorevoli, ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria.

13. Il comma 3 bis dell’articolo 8 della legge provinciale sugli espropri, come introdotto dal comma 5, si applica nei casi in cui a seguito del ricalcolo della superficie il decreto di esproprio non è stato rettificato alla data di entrata in vigore di questo articolo.

14. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione delle opere interessate da procedura espropriativa.

Capo VI

Disposizioni in materia di protezione civile e servizio antincendi

Art. 50.

Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell’attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2011 è abrogato.

2. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: “esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “esercizio delle funzioni di polizia amministrativa”.

3. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 2011 è abrogato.

4. Nel comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: “La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta provinciale, sentita la Federazione dei corpi volontari, individua la scuola provinciale antincendi prevista dall’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 quale struttura formativa e di addestramento in materia di servizi antincendi dei vigili del fuoco volontari al fine di garantire una programmazione organica delle attività formative, un’omogeneizzazione delle offerte formative e una gestione centralizzata dei dati relativi ai corsi di formazione frequentati dai vigili del fuoco permanenti e volontari. La Giunta provinciale può in ogni caso incaricare”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

“1 bis. La Provincia può concedere ai comuni contribuiti, anche a titolo di rimborso, sulle spese necessarie a garantire il ricovero, in via immediata e provvisoria, alle famiglie rimaste senza tetto a causa di un evento calamitoso. La Giunta provinciale stabilisce i casi di ammissibilità degli interventi, la misura del contributo, entro il limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile e definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.”

6. Nel comma 6 dell'articolo 59 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: “in tali casi, in applicazione della normativa statale relativa alle funzioni di polizia giudiziaria, l'ispettore distrettuale o il vice-ispettore esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria spettanti al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco di corrispondente grado o qualifica” sono soppresse.

7. Nel comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale n. 9 del 2011 dopo le parole: “può assumere a proprio carico” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi della cassa provinciale antincendi,”.

8. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle spese sostenute dai comuni a partire dal 1° gennaio 2014.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 di quest'articolo provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

Art. 51.

Modificazione della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1988, è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

Disposizioni per il contenimento delle spese per gli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco

1. Al fine della razionalizzazione e della riqualificazione delle spese di investimento relative alle infrastrutture per i corpi dei vigili del fuoco volontari, la Giunta provinciale definisce criteri diretti a garantire la sobrietà, l'essenzialità e la selettività nella programmazione, progettazione e realizzazione per gli interventi relativi alle caserme dei corpi volontari dei vigili del fuoco. I predetti criteri si applicano anche agli interventi relativi alle caserme dei corpi volontari dei vigili del fuoco finanziati sui fondi della finanza locale.

2. La deliberazione del comma 1 può prevedere l'applicazione dei criteri anche agli interventi relativi alle caserme dei corpi dei vigili del fuoco volontari già ammessi a contributo e per i quali lo stesso non è ancora stato concesso alla data di entrata in vigore di questo comma. A tal fine con la medesima deliberazione possono essere anche previsti i casi e le modalità per la riammissione in termini per la presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo.

3. La cassa provinciale antincendi può utilizzare risorse del proprio bilancio, nonché i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei criteri del comma 1, relativamente a interventi di propria competenza, per la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria o l'adeguamento tecnico delle caserme esistenti dei corpi dei vigili del fuoco volontari secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale, nonché con le risorse stanziato sul bilancio della Cassa provinciale antincendi.

Art. 52.

Modificazione della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Alla fine della lettera f) dell'articolo 74 della legge provinciale n. 12 del 1983, sono inserite le seguenti parole: “, ad esclusione del comandante”.

Capo VII

Disposizioni in materia di istruzione e ricerca

Art. 53.

Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio è composto da 15 presidenti dei consigli delle istituzioni e da 15 dirigenti delle istituzioni, designati rispettivamente dai presidenti dei consigli e dai dirigenti delle stesse istituzioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. Alle sedute del consiglio può partecipare il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione; almeno una volta all'anno, l'assessore competente in materia di istruzione assicura la propria presenza per la trattazione delle tematiche di maggior rilievo per il sistema educativo provinciale.”

2. Nel comma 3 dell' articolo 38 della legge provinciale sulla scuola sono inserite alla fine le seguenti parole: “In particolare il consiglio formula proposte ed esprime pareri sulle scelte di innovazioni ordinamentali relative alla:

- a) organizzazione delle attività scolastiche complementari e dei servizi extra scolastici;
- b) offerta scolastica e formativa provinciale;
- c) valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale.

3. Dopo l'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

“Art. 56 bis

Sviluppo di un sistema educativo trilingue

1. Il sistema educativo provinciale assicura l'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche e, nelle scuole di ogni ordine grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL).

2. L'insegnamento in modalità CLIL è introdotto in modo graduale a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e comunque in relazione alla disponibilità di docenti e alla formazione dei medesimi. L'insegnamento è impartito da personale docente in possesso di adeguate competenze linguistiche oppure assunto in base a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3 bis.

3. L'insegnamento previsto dal comma 2 è impartito con le seguenti modalità:

- a) nella scuola primaria almeno tre ore settimanali nel primo e secondo anno, almeno cinque ore settimanali nel terzo, quarto e quinto anno;
- b) nella scuola secondaria di primo grado almeno tre ore settimanali di una disciplina non linguistica;

c) nella scuola secondaria di secondo grado, compresa l'istruzione e la formazione professionale, almeno il 50 per cento dell'orario annuale di una disciplina non linguistica.

4. La Giunta provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, adotta un piano per l'apprendimento delle lingue tedesca e inglese nel quale sono determinate le modalità di attuazione di quanto disposto da questo articolo."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

"2 bis. I bandi di concorso per il reclutamento del personale docente prevedono l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere in relazione all'ordine e grado di scuola per cui la procedura è indetta".

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola le parole: "fino a un massimo del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo del 10 per cento."

6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola le parole: ", nonché le condizioni, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a dirigenti scolastici cessati dal servizio anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale n. 7 del 1997" sono soppresse.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 54.

Modificazioni della legge provinciale 13 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

1. Dopo la lettera d) del secondo comma dell'articolo 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è inserita la seguente:

"d bis) le modalità di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata in ordine ai finanziamenti di cui alla lettera d);".

2. Nel comma 2 dell'articolo 54 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia le parole: "e di rendicontazione della spesa" sono sostituite dalle seguenti: ", di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata".

3. Il piano annuale per l'anno scolastico 2015-2016 determina le modalità di controllo di cui all'articolo 54, comma 2, lettera d bis), della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, come modificato dal comma 1, anche con riferimento alle rendicontazioni di spesa relative ad anni scolastici precedenti, per le quali le procedure di verifica siano pendenti al momento dell'approvazione del piano.

Art. 55.

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)

1. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca è inserito il seguente:

"4 bis) un componente del consiglio di amministrazione, anche diverso dal Presidente, con delega alla ricerca scientifica e didattica è individuato su designazione della Giunta provinciale fra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;"

2. La Provincia promuove la modifica dello statuto della fondazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Fino all'approvazione della predetta modifica si applica la disciplina previgente.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro

Art. 56.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "Il requisito della regolarità contributiva previsto dal comma 1 è verificato" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura per la verifica del requisito della regolarità contributiva nei casi previsti dal comma 1 è avviata".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le seguenti parole: "La procedura per la verifica del requisito della regolarità contributiva per i soggetti previsti dall'articolo 16, comma 4, è avviata dal comune entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità previste da questo comma."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 59 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nel caso sia accertata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, la mancanza del requisito della regolarità contributiva per i soggetti previsti dall'articolo 16, comma 4, il comune sospende, fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione, la partecipazione dei medesimi soggetti alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi del mercato e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione, dispone la cancellazione delle presenze maturate nel mercato dai predetti soggetti."

4. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 74 della legge provinciale sul commercio 2010 sono abrogati.

Art. 57.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1 bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive sul territorio provinciale; le modalità di attuazione del vincolo previsto da questo comma sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 35."

2. Il comma 1 ter dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è soppresso.

3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. Oltre agli aiuti di questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori, la Provincia può concedere contributi, fino ad un importo massimo di 50.000

euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti nei primi 5 anni dalla costituzione dell'impresa. Per l'imprenditorialità giovanile e femminile si applica l'articolo 24 quater.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di questo articolo individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo.”

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie in favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori ai sensi dell'articolo 34 quater.”

6. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole “dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti incompatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014”.

7. Nel comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: “il venir meno totale o parziale degli obblighi” sono inserite le seguenti: “oppure la ridefinizione degli stessi secondo la procedura prevista dall'articolo 14 bis”.

8. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “costituire, presso le società e i consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove iniziative” sono sostituite dalle seguenti: “promuovere nuove iniziative” e le parole: “I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti” sono sostituite dalle seguenti: “La Provincia sostiene inoltre progetti”.

9. Nel comma 2 ter dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse)” sono sostituite dalle seguenti: “sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a)”.

10. La rubrica dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente: “Sostegno all'innovazione”.

11. Il comma 1 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

12. Nel comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può concedere, a carico del fondo,” sono sostituite dalle seguenti: “Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia, la Provincia può concedere”.

13. Nel comma 3 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: “a partecipazione femminile” sono inserite le seguenti: “e giovanile”.

14. Il comma 5 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

15. Nel comma 5 bis dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: “i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3, 3 bis e 5” sono sostituite dalle seguenti. “l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3 e 3 bis”.

16. Il comma 6 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“6. La Provincia può concedere aiuti per i servizi di consulenza individuati con deliberazione della Giunta provinciale alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammesse.”

17. L’articolo 24 septies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“Art. 24 septies

Aiuti alle piccole imprese innovative in fase di avviamento

1. In conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale, anche in forma di *voucher*, fino a 800 mila euro alle piccole imprese innovative in fase di avviamento.

2. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest’articolo individuando in particolare l’intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione dei medesimi e le spese ammissibili.”

18. L’articolo 24 decies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“Art. 24 decies

Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. In conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti con un’intensità di aiuto non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

2. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest’articolo, individuando in particolare l’intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione dei medesimi e le spese ammissibili.

19. Il comma 1 quater dell’articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

20. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"a ter) il finanziamento, nell’ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da questo articolo, delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25, dall’articolo 17, comma 2, della legge provinciale sull’artigianato, dall’articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca, dall’art. 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e dall’articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;”.

21. Nella lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: “le modalità di amministrazione del fondo” sono inserite le seguenti: “previsto dal comma 1, lettera a) e delle sue eventuali sezioni”.

22. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"a bis) i criteri per il finanziamento del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni;”.

23. Il comma 7 bis dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi è abrogato.

24. Fino alla revisione della convenzione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge sugli incentivi alle imprese, le attività continuano ad essere finanziate con le modalità previste dalle convenzioni vigenti.

25. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 58.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 44 della legge finanziaria provinciale 2012 è sostituito dal seguente:

“6. In relazione a quanto previsto al comma 4, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal medesimo comma 4, ad esclusione di quelli assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, nonché i termini e le modalità per la presentazione della relativa domanda. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità di ridefinizione dei vincoli e degli obblighi, che possono anche consistere nella rimozione degli stessi e nella previsione di una diversa scansione temporale per il loro assolvimento, e prevede i criteri e le condizioni per l'eventuale restituzione o riduzione proporzionale del contributo.”

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge finanziaria provinciale 2012 sono inseriti i seguenti commi:

“6 bis. Il termine di differimento dei vincoli e degli obblighi previsto dal comma 4 è prorogato per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 6 ed entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti conclusivi.

6 ter. Il termine di differimento degli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è prorogato fino al 31 dicembre 2015.”

Art. 59.

Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 2006 è inserito il seguente:

“4 bis. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma all'apprendistato professionalizzante si applica quanto previsto nel decreto legislativo n. 167 del 2011 nel testo modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.”

2. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole:” , lettera b)” sono soppresse.

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole: “La Provincia può proporre un'offerta formativa” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la Provincia può proporre un'offerta formativa”.

4. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2006 le parole: ” ed è trasmesso dal datore di lavoro alla Provincia, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 12” sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2006 è abrogato.

6. Il numero 2 della lettera a) e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 sono abrogati.

Art. 60.

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Nella lettera f) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro le parole: "esuberanti per effetto di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione e crisi aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "anche tramite il distacco di personale nell'ambito dei contratti di rete d'impresa ai sensi dell'articolo 30, comma 4 ter, del decreto legislativo. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)".

Art. 61.

Modificazione della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

1. Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono inserite le seguenti parole: "Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di questo articolo possono essere stabiliti requisiti di accesso e criteri di selezione del lavoratore; si può inoltre tenere conto dell'indicatore della condizione economica-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3."

Art. 62.

Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. All'articolo 2 della legge provinciale sulle cave sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

"a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio o un suo delegato;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico o un suo delegato;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica o un suo delegato": .

b) nel comma 5 le parole ", c) e d), o dei loro supplenti" sono sostituite dalle seguenti: "e c)";

c) nel comma 6 le parole "Per l'esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la presenza del componente indicato nel comma 3, lettera d)." sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave è aggiunto il seguente:

"5 ter. Il comune può concedere mediante trattativa privata, per periodi di tempo non superiori a tre anni, limitati volumi di roccia, quando la legge provinciale in materia di contratti consente la scelta del contraente a trattativa privata. Ai fini dell'affidamento a trattativa privata il valore della concessione è determinato in misura pari al valore dei canoni dovuti all'amministrazione per tutta la durata della concessione.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave è aggiunto il seguente:

"5 bis. Oltre i casi previsti dall'articolo 28 la decadenza può essere dichiarata, previa diffida, quando la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al sessanta per cento della media annua calcolata in riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel

provvedimento di cui al comma 1 o, comunque, quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe.”.

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo, sport e settore termale

Art. 63.

Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

1. Dopo l'articolo 16 della legge provinciale sulla promozione turistica è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

Istituzione dell'imposta provinciale di soggiorno

1. Allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste al comma 4 situate sul territorio provinciale. La misura dell'imposta è fissata dal regolamento previsto dal comma 9, secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 2,50 per pernottamento.

2. La misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli articoli 8 e 12 quater, comma 3, può essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento previsto dal comma 9, sino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. L'incremento è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale adottata in conformità con la richiesta delle comunità presenti nel medesimo ambito territoriale di cui agli articoli 8 e 12 quater, comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della predetta deliberazione.

3. Il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, secondo i criteri e le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies, l'attività di marketing turistico-territoriale realizzata dai soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater nonché a sostenere ulteriori interventi in materia di turismo destinati ad arricchire l'offerta dei territori negli ambiti territoriali in cui il medesimo gettito è stato prodotto.

4. Il soggetto passivo dell'imposta provinciale di soggiorno è colui che alloggia nelle seguenti tipologie di strutture ricettive situate sul territorio provinciale:

- a) le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, previste dagli articoli 5 e 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) nonché gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della medesima legge provinciale;
- b) le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012);
- c) gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
- d) i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).

5. L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive previste al comma 4 che assumono il ruolo di sostituto di imposta ai sensi dell'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). I gestori sono tenuti alla

rendicontazione nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9.

6. Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno:

- a) i minori di età inferiore a quella stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9;
- b) i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere;
- c) le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- d) le eventuali ulteriori categorie individuate dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 9.

7. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, nonché l'omesso, insufficiente o tardivo riversamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La violazione degli obblighi di rendicontazione previsti dal comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro. Per i controlli relativi al tributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 3 dell'articolo 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000).

8. La riscossione, il controllo, il rimborso ed ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative previste dal comma 7 e l'emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento e di archiviazione, è in capo al soggetto previsto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006.

9. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo articolo.”

Art. 64.

Modificazione dell'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica le parole: “da 50 a 150 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 200 a 600 euro”.

Art. 65.

Modificazioni alla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: “per l'attuazione di quest'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “per la concessione degli incentivi a favore dei soggetti pubblici”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Alle imprese si applica la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)”.

3. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: “agevolazioni previste da quest'articolo. Nel caso d'impresе le agevolazioni non possono eccedere le

soglie fissate dall'Unione europea, tenendo anche conto della disciplina sugli aiuti de minimis." sono sostituite dalle seguenti: "agevolazioni previste dai commi 2 e 3".

4. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 è sostituito dal seguente:

"5. Alle imprese si applica la legge provinciale n. 6 del 1999."

5. Le domande di contributo presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore di questo articolo sono esaminate e definite sulla base della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 66.

Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sullo sport è sostituito dal seguente:

"1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia sostiene, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale aventi, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

a) significativa complessità tecnologica, unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale;

b) riconoscimento da parte delle Federazioni sportive quale centro sportivo di interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali."

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese per la realizzazione degli interventi nell'ambito della finanza locale.

Capo X

Disposizioni in materia di foreste, fauna ed energia

Art. 67.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 6 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "assicurando priorità a quelli da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera e), alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59, alle imprese forestali iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 61 e ai soggetti le cui proprietà sono gestite sulla base dei piani previsti dall'articolo 57" sono soppresse.

2. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "di una somma dal doppio al quadruplo del valore della

pianta” sono sostituite dalle seguenti: “di una somma dal valore al quadruplo del valore della pianta”.

3. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: “di una somma d'importo compreso tra il valore e il doppio del valore della pianta” sono sostituite dalle seguenti: “di una somma d'importo compreso tra la metà del valore e il doppio del valore della pianta”.

Art. 68.

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

Art. 69.

Modificazioni dell'art. 39, comma 3 bis, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia), le parole: “ventotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasette mesi”.

Capo XI

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 70.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))

1. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: “commi 5 bis e 5 ter” sono sostituite dalle seguenti: “commi 5 bis, 5 ter e 5 ter 1”.

2. Nella lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole “secondo quanto previsto dal comma 5 ter” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dai commi 5 ter e 5 ter 1”.

3. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

”5 ter 1. I proprietari di alloggi destinati ad uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle norme provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali. Per favorire la stipulazione dei predetti contratti di locazione tra i proprietari degli alloggi e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, la Provincia può inoltre promuovere la costituzione di un fondo di garanzia. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.”

4. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le seguenti parole: “per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d) si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;”.

5. Nel comma 15 ter dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone sostenibile non può essere inferiore a 25 euro" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 50 euro".

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 71.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e abrogazione di altre disposizioni

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"5 ter 1. I contributi previsti dal comma 5 ter possono essere concessi alle cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi da destinare ai soci attraverso il recupero di immobili acquistati da Itea spa. I contributi possono essere concessi in annualità il cui valore attuale corrisponde al 30 per cento dell'importo della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità attuative di questo articolo, comprese le caratteristiche degli immobili oggetto di contributo, le tipologie di recupero ammissibili, i requisiti dei soci, nonché i casi di rideterminazione o revoca del contributo. I soci destinatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa non possono beneficiare di ulteriori agevolazioni pubbliche provinciali per l'edilizia agevolata."

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogata.

3. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014 e 2015".

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) è soppresso.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo XII

Disposizioni finali

Art. 72.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità revisionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 73.
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (Articolo 5, comma 6, lettera a) – definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati)

CODCOM	Comune	Rendita media cat. A02	Rendita media aumentata 15%	Imposta su rendita aumentata
A116	ALA	339,96	390,95	262,72
A158	ALBIANO	480,80	552,92	371,56
A178	ALDENO	451,48	519,20	348,90
A260	AMBLAR	379,47	436,39	293,25
A274	ANDALO	468,82	539,14	362,30
A372	ARCO	482,95	555,39	373,22
A520	AVIO	356,93	410,47	275,84
A694	BASELGA DI PINE'	278,43	320,19	215,17
A730	BEDOLLO	474,43	545,59	366,64
A808	BERSONE	418,00	480,70	323,03
A821	BESENELLO	362,55	416,93	280,18
A863	BIENO	293,58	337,62	226,88
A902	BLEGGIO SUPERIORE	331,82	381,59	256,43
A916	BOCENAGO	349,50	401,93	270,09
A933	BOLBENO	406,96	468,00	314,50
A967	BONDO	365,64	420,49	282,57
A968	BONDONE	356,62	410,11	275,60
B006	BORGO VALSUGANA	421,67	484,92	325,87
B078	BOSENTINO	406,15	467,07	313,87
B135	BREGUZZO	330,70	380,31	255,56
B153	BRENTONICO	225,37	259,18	174,17
B158	BRESIMO	396,52	456,00	306,43
B165	BREZ	458,77	527,59	354,54
B185	BRIONE	420,97	484,12	325,33
B335	CADERZONE	464,31	533,96	358,82
B360	CAGNO'	449,89	517,37	347,67
B386	CALAVINO	517,81	595,48	400,16
B389	CALCERANICA AL LAGO	354,04	407,15	273,60
B400	CALDES	316,69	364,19	244,74
B404	CALDONAZZO	416,30	478,75	321,72
B419	CALLIANO	316,75	364,26	244,78
B514	CAMPITELLO DI FASSA - CIAMPEDEL	694,42	798,58	536,65
B525	CAMPODENNO	478,94	550,78	370,12
B577	CANAL SAN BOVO	402,50	462,88	311,05
B579	CANAZEI - CIANACEI	824,76	948,47	637,37
B697	CAPRIANA	331,07	380,73	255,85
B723	CARANO	342,59	393,98	264,75

B783	CARISOLO	384,82	442,54	297,39
B856	CARZANO	501,13	576,30	387,27
C183	CASTEL CONDINO	299,99	344,99	231,83
C103	CASTELFONDO	398,83	458,65	308,22
C194	CASTELLO TESINO	341,98	393,28	264,28
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	440,78	506,90	340,63
C216	CASTELNUOVO	427,12	491,19	330,08
C372	CAVALESE	649,07	746,43	501,60
C380	CAVARENO	400,18	460,21	309,26
C392	CAVEDAGO	405,85	466,73	313,64
C393	CAVEDINE	557,59	641,23	430,91
C400	CAVIZZANA	377,12	433,69	291,44
C452	CEMBRA	411,00	472,65	317,62
C467	CENTA SAN NICOLO'	368,20	423,43	284,54
C694	CIMEGO	411,69	473,44	318,15
C700	CIMONE	446,78	513,80	345,27
C712	CINTE TESINO	392,97	451,92	303,69
C727	CIS	402,72	463,13	311,22
C756	CIVEZZANO	495,49	569,81	382,91
C794	CLES	515,40	592,71	398,30
C797	CLOZ	469,35	539,75	362,71
M314	COMANO TERME	384,56	442,24	297,19
C931	COMMEZZADURA	301,10	346,27	232,69
C953	CONDINO	447,51	514,64	345,84
C994	COREDO	339,10	389,97	262,06
D188	CROVIANA	364,39	419,05	281,60
D206	CUNEVO	419,07	481,93	323,86
D243	DAIANO	426,35	490,30	329,48
D246	DAMBEL	494,08	568,19	381,83
D248	DAONE	367,22	422,30	283,79
D250	DARE'	494,32	568,47	382,01
D273	DENNO	442,04	508,35	341,61
D302	DIMARO	376,19	432,62	290,72
D336	DON	327,66	376,81	253,22
D349	DORSINO	446,12	513,04	344,76
D365	DRENA	290,01	333,51	224,12
D371	DRO	374,85	431,08	289,68
D457	FAEDO	461,55	530,78	356,69
D468	FAI DELLA PAGANELLA	444,90	511,64	343,82
D516	FAVER	461,80	531,07	356,88
D565	FAVE'	402,74	463,15	311,24
D572	FIERA DI PRIMIERO	344,43	396,09	266,18
D573	FIEROZZO - VLARÖTZ	504,56	580,24	389,92
D631	FLAVON	444,33	510,98	343,38
D651	FOLGARIA	457,77	526,44	353,76
D663	FONDO	418,39	481,15	323,33
D714	FORNACE	509,29	585,68	393,58
D775	FRASSILONGO - GARAIT	516,71	594,22	399,31
D928	GARNIGA TERME	417,93	480,62	322,98

E048	GIOVO	423,46	486,98	327,25
E065	GIUSTINO	405,89	466,77	313,67
E150	GRAUNO	347,00	399,05	268,16
E178	GRIGNO	399,98	459,98	309,10
E222	GRUMES	389,72	448,18	301,18
E288	IMER	342,04	393,35	264,33
E334	ISERA	444,52	511,20	343,53
E378	IVANO FRACENA	386,12	444,04	298,39
E452	LARDARO	409,59	471,03	316,53
E461	LASINO	505,39	581,20	390,57
E492	LAVARONE	409,18	470,56	316,21
E500	LAVIS	544,67	626,37	420,92
M313	LEDRO	373,02	428,97	288,27
E565	LEVICO TERME	464,70	534,41	359,12
E614	LISIGNAGO	473,30	544,30	365,77
E624	LIVO	427,49	491,61	330,36
E664	LONA - LASES	373,44	429,46	288,59
E757	LUSERNA - LUSÉRN	312,80	359,72	241,73
E850	MALE'	444,81	511,53	343,75
E866	MALOSCO	386,39	444,35	298,60
F045	MASSIMENO	358,38	412,14	276,96
F068	MAZZIN - MAZIN	448,70	516,01	346,76
F168	MEZZANA	256,51	294,99	198,23
F176	MEZZANO	394,39	453,55	304,78
F183	MEZZOCORONA	458,62	527,41	354,42
F187	MEZZOLOMBARDO	506,01	581,91	391,04
F263	MOENA - MOENA	602,24	692,58	465,41
F307	MOLVENO	493,97	568,07	381,74
F341	MONCLASSICO	339,60	390,54	262,44
F396	MONTAGNE	327,54	376,67	253,12
F728	MORI	416,89	479,42	322,17
F835	NAGO-TORBOLE	430,39	494,95	332,61
F837	NANNO	466,32	536,27	360,37
F853	NAVE SAN ROCCO	413,52	475,55	319,57
F920	NOGAREDO	420,43	483,49	324,91
F929	NOMI	404,30	464,95	312,44
F947	NOVALEDO	455,60	523,94	352,09
G168	OSPEDALETTO	419,61	482,55	324,27
G173	OSSANA	304,44	350,11	235,27
G214	PADERGNONE	567,69	652,84	438,71
G296	PALU' DEL FERSINA - PALAI EN BERSNTOL	425,30	489,10	328,67
G305	PANCHIA'	530,11	609,63	409,67
G419	PEIO	293,61	337,65	226,90
G428	PELLIZZANO	330,36	379,91	255,30
G429	PELUGO	398,04	457,75	307,61
G452	PERGINE VALSUGANA	346,75	398,76	267,97
G641	PIEVE DI BONO	433,51	498,54	335,02
G656	PIEVE TESINO	336,21	386,64	259,82

G681	PINZOLO	667,13	767,20	515,56
G808	POMAROLO	372,01	427,81	287,49
G950	POZZA DI FASSA - POZA	612,11	703,93	473,04
G989	PRASO	352,37	405,23	272,31
H018	PREDAZZO	480,51	552,59	371,34
H039	PREORE	488,60	561,89	377,59
H057	PREZZO	417,11	479,68	322,34
H146	RABBI	294,94	339,18	227,93
H162	RAGOLI	796,06	915,47	615,20
H254	REVO'	467,89	538,07	361,59
H330	RIVA DEL GARDA	605,48	696,30	467,91
H506	ROMALLO	456,05	524,46	352,44
H517	ROMENO	442,22	508,55	341,75
H528	RONCEGNO TERME	427,70	491,86	330,53
H532	RONCHI VALSUGANA	383,66	441,21	296,49
H545	RONCONE	392,89	451,82	303,63
M303	RONZO-CHIENIS	356,15	409,57	275,23
H552	RONZONE	342,37	393,73	264,58
H607	ROVERE' DELLA LUNA	484,39	557,05	374,34
H612	ROVERETO	451,42	519,13	348,86
H634	RUFFRE'-MENDOLA	344,87	396,60	266,52
H639	RUMO	384,06	441,67	296,80
H666	SAGRON MIS	315,92	363,31	244,14
H754	SAMONE	399,63	459,57	308,83
H966	SAN LORENZO IN BANALE	405,81	466,68	313,61
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	367,58	422,72	284,07
I354	SANT'ORSOLA TERME	439,76	505,72	339,85
I411	SANZENO	437,33	502,93	337,97
I439	SARNONICO	419,06	481,92	323,85
I554	SCURELLE	428,31	492,56	331,00
I576	SEGONZANO	348,46	400,73	269,29
I714	SFRUZ	336,74	387,25	260,23
I760	SIROR	630,50	725,08	487,25
I772	SMARANO	359,47	413,39	277,80
I839	SORAGA - SORAGA	392,90	451,84	303,63
I871	SOVER	439,21	505,09	339,42
I889	SPERA	433,98	499,08	335,38
I899	SPIAZZO	447,11	514,18	345,53
I924	SPORMAGGIORE	424,83	488,55	328,31
I925	SPORMINORE	521,87	600,15	403,30
I949	STENICO	394,16	453,28	304,61
I964	STORO	487,11	560,18	376,44
I975	STREMBO	360,84	414,97	278,86
I979	STRIGNO	421,33	484,53	325,60
L033	TAIO	448,46	515,73	346,57
L060	TASSULLO	420,45	483,52	324,92
L089	TELVE	416,82	479,34	322,12
L090	TELVE DI SOPRA	469,12	539,49	362,54
L096	TENNA	478,02	549,72	369,41

L097	TENNO	339,71	390,67	262,53
L107	TERLAGO	528,43	607,69	408,37
L121	TERRAGNOLO	236,09	271,50	182,45
L137	TERRES	408,20	469,43	315,46
L145	TERZOLAS	314,88	362,11	243,34
L147	TESERO	476,84	548,37	368,50
L174	TIONE DI TRENTO	358,02	411,72	276,68
L200	TON	445,49	512,31	344,27
L201	TONADICO	628,43	722,69	485,65
L211	TORCEGNO	393,64	452,69	304,20
L322	TRAMBILENO	341,29	392,48	263,75
L329	TRANSACQUA	422,93	486,37	326,84
L378	TRENTO	510,39	586,95	394,43
L385	TRES	399,70	459,66	308,89
L457	TUENNO	452,69	520,59	349,84
L550	VALDA	434,15	499,27	335,51
L575	VALFLORIANA	338,36	389,11	261,48
L588	VALLARSA	279,11	320,98	215,70
L678	VARENA	458,34	527,09	354,21
L697	VATTARO	444,44	511,11	343,46
L769	VERMIGLIO	274,31	315,46	211,99
L800	VERVO'	381,14	438,31	294,54
L821	VEZZANO	563,24	647,73	435,27
L886	VIGNOLA-FALESINA	422,09	485,40	326,19
L893	VIGO DI FASSA - VICH	617,21	709,79	476,98
L903	VIGO RENDENA	476,05	547,46	367,89
L896	VIGOLO VATTARO	542,46	623,83	419,21
L910	VILLA AGNEDO	380,03	437,03	293,69
L957	VILLA LAGARINA	394,88	454,11	305,16
M006	VILLA RENDENA	437,39	503,00	338,01
M113	VOLANO	353,15	406,12	272,91
M142	ZAMBANA	350,65	403,25	270,98
M173	ZIANO DI FIEMME	464,12	533,74	358,67
M198	ZUCLO	429,92	494,41	332,24
	INTERA PROVINCIA	463,83	533,40	358,45